



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 17064/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VIII e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del fondo regionale per l'indennizzo dei sinistri stradali
causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente "**
Reg. Gen. n. 66

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia
Depositata il 2 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
VIII Commissione Consiliare per l'esame;
II Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 10.09.2010

IL PRESIDENTE

via C.F. CONSIGLIO REGIONALE 10 SET 2010 PROT. N. 107
--



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione del fondo per l’indennizzo dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente”

Ad iniziativa del Consigliere Pasquale De Lucia

(Registro Generale numero 66)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1
Oggetto

1. La Regione, al fine di potenziare le misure atte al contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica, istituisce un "fondo regionale a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente", di seguito denominato fondo, e stabilisce i criteri generali per la liquidazione dell'indennizzo.

2. Ai fini dell'indennizzo l'espressione "fauna selvatica" è da intendersi riferita alla specie dei soli ungulati selvatici, e non comprende la fauna domestica inselvaticata.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
Compiti della Regione

1. La Regione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina l'ammontare del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per la gestione dei procedimenti, la ripartizione delle risorse tra le Province, tenuto conto, in particolare, dei dati storici relativi a ciascuna Provincia, e stabilisce le modalità di utilizzo di eventuali economie.
3. La Regione, d'intesa con le Province, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei danni causati da fauna selvatica.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
Compiti delle Province

1. Spettano alle Province i seguenti compiti:

- a) ricezione delle denunce di sinistro;
- b) istruttoria relativa all'accertamento della denuncia del sinistro, dei requisiti previsti per l'accesso al fondo, e dell'entità del danno, anche avvalendosi di personale esterno in possesso della necessaria competenza;
- c) erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto;
- d) gestione dell'eventuale contenzioso;
- e) elaborazione di un rapporto annuale alla Giunta regionale dei sinistri liquidati nell'anno precedente;
- f) informazione ai cittadini sulle possibilità di accedere al fondo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
Accesso al fondo

1. Sono ammessi al fondo esclusivamente i danni al veicolo per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro, escluso il successivo scontro con altri veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza impatto con la fauna selvatica.
2. Accedono al fondo i proprietari dei veicoli danneggiati da impatto con fauna selvatica e non risarcibili diversamente; il veicolo deve risultare in regola con il pagamento della tassa automobilistica in favore della Regione Campania, o immatricolato nella regione stessa. Per l'identificazione di tali veicoli si fa riferimento alla documentazione attestante il luogo di immatricolazione.
3. L'accesso all'indennizzo è ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro, con il ritrovamento in prossimità dell'evento dell'animale morto o ferito ovvero tracce significative dell'animale coinvolto nell'incidente stradale, accertate con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che espletano servizi di polizia stradale.
4. Sia nel caso di cui al comma 3, sia nell'eventualità di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito di impatto tra l'autoveicolo e l'animale selvatico, per accedere all'indennizzo è necessario che dal verbale redatto dai soggetti di cui al comma 3 si evinca con certezza che l'animale selvatico sia la causa dell'evento, che i danni subiti dal veicolo siano stati effettivamente ed inequivocabilmente cagionati dall'animale e che non risultino responsabilità del conducente del veicolo.
5. Qualora in base alla documentazione presentata sono esclusi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia provvede a quantificare il danno e ad indennizzare il danneggiato, previa presentazione della documentazione probatoria di cui all'articolo 8 comma 1.
6. Qualora non esistano elementi per procedere all'indennizzo la Provincia oppone diniego motivandone le ragioni, chiedendo contestualmente il rimborso delle spese istruttorie sostenute, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di tutela della fauna nel caso in cui venga accertata intenzionalità o colpa del conducente nel causare il sinistro.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

Localizzazione del sinistro

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in favore dei soggetti proprietari di veicoli coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti sul territorio regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

Istanza di accesso al fondo

1. Ai fini dell'indennizzo, il proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale causato da fauna selvatica deve, entro trenta giorni dal sinistro, presentare istanza di accesso al fondo della Provincia territorialmente competente.
2. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
 - a) copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del d.lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, ogni altro elemento documentale utile ai fini dell'accertamento della causa e dell'entità del danno;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in cui, tra l'altro, sia evidenziato che il riconoscimento da parte della Provincia del contributo nella quantità e nei termini previsti dalla presente legge costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte della vittima del sinistro nei confronti della Regione e della Provincia;
 - c) dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento;
 - d) fotocopia di valido documento di riconoscimento del dichiarante;
 - e) fotocopia della polizza assicurativa relativa al veicolo, valida al momento del sinistro;
 - f) fotocopia della patente di guida del conducente;
 - g) fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
 - h) fotocopia versamento tassa automobilistica regionale;
 - i) fotografie del danno;
 - j) preventivo di spesa per i danni materiali al veicolo.
3. Qualora per la gravità dell'evento i soggetti di cui al comma 2. lettera a), non possano fornire copia del verbale entro i trenta giorni dall'evento, l'interessato produce, ai sensi del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva attestante l'impedimento a presentare copia del verbale. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso, con l'obbligo da parte dell'interessato di produrre copia del verbale entro i quindici giorni dalla sua ricezione.
4. Non sono prese in considerazione istanze incomplete o presentate fuori termine, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
Entità dell'indennizzo


1. L'entità dell'indennizzo a favore dei proprietari dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali di cui all'articolo 1 è riconosciuta in misura pari al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'entità del danno accertato dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Il limite massimo di indennizzo per danni materiali per singolo sinistro è definito in misura non superiore a 10.000 euro o al valore commerciale del veicolo, se inferiore.

Nulla è dovuto per danni di importo uguale o inferiore a 200 euro.

AL
143

PBL



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

Liquidazione dell'indennizzo

1. La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della fattura quietanzata di riparazione, ovvero del certificato di rottamazione del veicolo e certificato di cancellazione dal Pubblico Registro automobilistico (PRA).
2. In nessun caso può essere liquidata una somma superiore all'importo in fattura ovvero al valore di mercato del veicolo.
3. Le somme che, sebbene ammesse ad indennizzo, non trovano capienza nella dotazione annuale sono liquidate con priorità a seguito della ricostituzione del fondo per gli anni successivi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo al quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:
- a) la valutazione sul conseguimento della finalità di cui all'articolo 1;
 - b) il numero dei sinistri accertati ed i relativi indennizzi liquidati;
 - c) i tempi di erogazione dell'indennizzo;
 - d) analisi criticità ed eventuali contenziosi.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10
Modifiche normative

1. Ai sensi dell'articolo 56 comma 4 dello Statuto regionale le disposizioni della presente legge possono essere modificate a decorrere dal terzo anno successivo alla sua entrata in vigore, sulla base delle risultanze delle relazioni di cui all'articolo 9. A tal fine, ai sensi dell'articolo 56 comma 4 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con norme regolamentari le modifiche necessarie al corretto funzionamento dell'istituto dell'indennizzo e delle modalità di accesso al fondo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1,2 e 3.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.
3. Il comma 1 dell' articolo 40 della L. R. 10 aprile 1996, n.8 è così modificato:

"Tutte le entrate di cui alla presente legge vengono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge, nonché per l' indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica non risarcibili diversamente."



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11
Norme Finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivati dall'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando parte delle entrate incamerate ai sensi dell'articolo 39 della L. R. 10 aprile 1996, n.8.
2. A tali oneri, stimati per l'anno 2010 in 50.000 euro si farà fronte con stanziamento sull'U.P.B. 1.74.177 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010, provvedendo anche ad opportuna rimodulazione della programmazione pluriennale già in essere.
3. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede, in considerazione dei dati riportati nella relazione di cui all'articolo 9, con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 12


Disposizioni finali e dichiarazione d'urgenza

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente al 1° gennaio 2010.
2. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto vigente, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE

AP
Mod. 43

FAL



Consiglio Regionale della Campania

Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

Lo Stato conferisce alle Regioni la potestà di emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica; patrimonio indisponibile dello Stato. (Legge 11 Febbraio 1992 n. 157) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo. Pertanto la Regione è responsabile, ex art. 2043 C.C., dei danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.

La Regione Campania non si è ancora dotata di uno strumento normativo che disciplini il risarcimento per danni provocati dalla fauna selvatica a cose o persone, ed i Giudici di Pace ed i Tribunali sono orientati nell'attribuire responsabilità alla Regione Campania nei casi di sinistri d'auto.

Le numerose sentenze esecutive pervenute attribuiscono la responsabilità alla Regione e determinano, tra l'altro, considerato il del tempo che occorre per il procedimento, un incremento della somma da pagare dovuto alle spese di giudizio ed agli interessi legali. Appare pertanto opportuno disciplinare la materia a mezzo del disegno di legge allegato.

L'Art. 1 istituisce un fondo regionale per i risarcimenti dei sinistri stradali causati dalla fauna selvatica non risarcibili in altro modo, e limita l'accezione di "fauna selvatica" agli ungulati selvatici (i cinghiali sono la specie maggiormente coinvolti in sinistri stradali) escludendo la fauna domestica inselvatichita (equini, suini, bovini).

L'Art. 2 definisce i compiti della Regione, in particolare la determinazione dell'ammontare del fondo, ed assegna alla Giunta Regionale il compito di regolamentare i criteri di ripartizione del fondo alle Province (tenendo conto in particolare delle progresse segnalazioni), le modalità di presentazione delle domande per accedere al fondo e la destinazione delle eventuali economie di chiusura esercizio. L'informazione e la prevenzione per limitare i danni da fauna selvatica sono attuate con l'intesa della Provincia.

L'Art. 3 definisce i compiti delle Province ed in particolare le procedure da attivare al fine di erogare l'indennizzo agli aventi diritto, gestendo l'eventuale contenzioso, nonché di relazionare annualmente alla Regione e di promuovere l'informazione e la prevenzione come per l'articolo precedente (d'intesa con la Regione).

L'Art. 4 disciplina i criteri di accesso al fondo, e specifica che il fondo è destinato ai danni al veicolo (non risarcibili diversamente) per le conseguenze dirette ed esclusive del sinistro, e solo se il veicolo è in regola con il pagamento della tassa automobilistica in favore della Regione Campania, o immatricolato nella Regione stessa. Il comma 2 definisce le prove che devono essere accertate sul luogo del sinistro, e gli organi che devono accertarle (soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) che espletano servizi di polizia stradale. L'articolo prevede anche il rimborso delle spese istruttorie sostenute ed eventuali sanzioni amministrative e penali nel caso in cui venga accertata intenzionalità o colpa del conducente nel causare il sinistro.

L'Art. 5 specifica che l'indennizzo potrà essere erogato solo per sinistri avvenuti su strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti sul territorio regionale, ad esclusione delle strade private, di quelle a gestione privata o date in concessione.

L'Art. 6 definisce i termini e le modalità di presentazione dell'istanza, la documentazione da allegare ad essa e da integrare in caso di ammissione all'indennizzo.

L'art. 7 quantifica il limite massimo dell'indennizzo, pari al 70% dell'ammontare complessivo dei danni accertati dalla Provincia, definendo, per la liquidazione, il limite massimo e quello minimo.

L'art. 8 dispone alla documentazione da presentare per la liquidazione ed i vincoli ad essa relativi; dispone inoltre le modalità di liquidazione in caso di insufficienza del fondo.

L'art. 9 stabilisce che la Giunta informi annualmente il Consiglio al fine di valutare l'efficacia delle attività nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, specificando tra l'altro anche l'elenco dei sinistri accertati, i relativi indennizzi liquidati.



Consiglio Regionale della Campania

L'art. 10 prevede la possibilità di modifica delle disposizioni della Legge ai sensi dell'articolo 56 comma 4 dello Statuto regionale. Il medesimo articolo modifica l'articolo 40 della L. R. 10 aprile 1996, n.8 al fine di garantire anche il finanziamento delle attività di indennizzo previste dalla norma in oggetto.

Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea